



Comunicato Ufficiale n.46 del 26 ottobre 2023

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crLnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crLnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 16.10.2023 - riferimento Dispositivo di cui al C.U. n° 38

Deferimento di:

- **Aunitu Giuseppe;**
- **Jatta Musa;**
- **A.S.D. Isola Rossa.**

(procedimento prot. 7423/1069 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. il Sig. **Giuseppe Aunitu**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Rossa

• il Sig. **Jatta Musa**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Valledoria;

• la società **A.S.D. Isola Rossa**

per rispondere:

- il Sig. **Stefano Canu**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Rossa della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Rossa, consentito e comunque non impedito che i calciatori Sigg.ri Jatta Musa e Glecio Rodrigues Leite, sebbene tesserati rispettivamente per le società Pol. Valledoria ed U.S. Trinità A.S.D., prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Isola Rossa alla gara Santa Maria di Pisa – Isola Rossa del 29.4.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria, utilizzando il nome dei Sigg.ri Fatty Abdourahman e Kaba Salia, calciatori tesserati per la A.S.D. Isola Rossa il cui nominativo è indicato in distinta di gara ai numeri 9 e 10;
- il Sig. **Jatta Musa**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Valledoria, della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Isola Rossa, alla gara Santa Maria di Pisa – Isola Rossa del 29.4.2023, valevole per il Campionato di Terza Categoria, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Fatty Abdourahman indicato al n. 9 in distinta, nonostante fosse tesserato per la società Pol. Valledoria;
- la società **A.S.D. Isola Rossa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Giuseppe Aunitu e Gian Piero Muretti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non sono comparsi.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale, che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere:

- al Sig. **Giuseppe Aunitu**, sei mesi di inibizione
- al Sig. **Jatta Musa**, sei giornate di qualifica nel campionato di competenza
- alla società **A.S.D. Isola Rossa** 600 euro di ammenda e due punti di penalizzazione

Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso.

È opportuno premettere che il procedimento trae origine dal reclamo ritualmente presentato al Giudice

Sportivo dalla Società Santa Maria di Pisa, relativa alla gara disputata dalla medesima Società contro l'Isola Rossa in data 29 aprile 2023.

Oggetti di tale reclamo era, come riportato nel CU 80 del 3 maggio 2023, la regolarità di tale gara, contestata dalla reclamante sulla base della circostanza per cui *"nell'occasione la squadra avversaria aveva utilizzato due calciatori, tali Rodrigues Leite Glecio, tesserato in favore della US Trinità D'Agultu e Jatta Musa, tesserato in favore della società Pol. Valledoria, al posto e sotto il falso nome dei calciatori Kaba Salia e Fatty Abdourahman, tesserati per la società Isola Rossa, indicati rispettivamente in distinta con i nr 9 e 10. A supporto della doglianza la predetta società ha prodotto diverse foto"*.

Il Giudice Sportivo, in quella sede, applicando l'art. 57 del Codice di Giustizia Sportiva (che non consente di visionare le immagini allegare al di fuori dei casi tassativamente indicati dal Codice), e acquisito il supplemento di rapporto dal Direttore di Gara, che confermava la puntuale identificazione dei calciatori nella circostanza, respingeva il reclamo, disponendo tuttavia la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

La Procura, pertanto, disponeva svariati atti di indagine, procedendo all'acquisizione documentale, oltre che degli atti ufficiali di gara (Rapporto arbitrale e supplemento), dei fogli di censimento delle due squadre e della U.S.. Trinità ASD, oltre che gli stralci di tesseramento dei giocatori Jatta Musa e Rodrigues Leite Ma Glecio.

Veniva altresì disposta l'audizione rispettivamente:

- del Sig. Plazzoli Massimo, dirigente della ASD Santa Maria di Pisa, che confermava il contenuto del reclamo, specificando, per quanto qui riguarda, che con riferimento al giocatore indicato nella distinta dell'Isola Rossa con il n° 9 come Fatty Abdouramhan, *"uno dei nostri giocatori, Demurtas Manuele, che era in tribuna, aveva riconosciuto in campo con il n° 9 il suo ex compagno Jatta Musa. In particolare lo aveva riconosciuto anche per il fatto che gli mancava il dito indice della mano destra"*. Il dirigente precisava altresì che dopo il reclamo nessun tesserato della Società Isola Rossa aveva contestato alcunché circa la loro iniziativa.

- del direttore di gara Sig.ra Eleonora Tola, la quale confermava integralmente il contenuto degli atti da lei redatti, ribadendo di non aver riscontrato alcuna anomalia tra i nomi indicati in distinta, i documenti forniti per l'identificazione e i giocatori presenti. Confermava pertanto che per la Società Isola Rossa avevano effettivamente giocato i giocatori indicati in distinta, e dichiarava di non essere in grado di riconoscere alcun giocatore in particolare dalle fotografie mostratele.

- del Sig. Manuel Demurtas, calciatore tesserato per la ASD Santa Maria di Pisa, il quale, a parziale smentita di quanto affermato dal Plazzoli, dichiarava di non essere stato presente alla partita in oggetto, ma di aver *"riconosciuto, dalle foto e dai video relativi alla partita in questione, che uno dei giocatori dell'Isola Rossa, e cioè il n° 9, era il Sig. Jatta Musa"*. Il testimone sosteneva di aver riconosciuto il soggetto dalla corporatura e dai capelli, in quanto era stato suo compagno di squadra nel Badesi, e precisava che alcuni compagni di squadra (senza indicare quali) gli avevano riferito che al suddetto calciatore mancava il dito indice della mano destra.

- del Sig. Pruneddu Salvatore, calciatore tesserato per la ASD Isola Rossa, il quale dichiarava di non ricordare i giocatori presenti nella distinta.

- del Sig. Muretti Gian Piero e del Sig. Pileri Paride, entrambi dirigenti della ASD Isola Rossa, che dichiaravano che il calciatore indicato al n° 9 come Fatty Abdouramhan aveva effettivamente giocato la partita suddetta.

L'insieme delle circostanze emerse dalle indagini, così come effettuate dalla Procura, non consentono di ritenere provata la violazione contestata ai deferiti, sotto innumerevoli punti di vista.

A fronte degli elementi allegati al reclamo, e a quelli acquisiti nel corso delle indagini, non pare siano presenti elementi sufficienti a porre in dubbio le identificazioni attestare dal direttore di gara e, pertanto, la correttezza dell'individuazione dei soggetti che hanno partecipato alla medesima.

In particolare, il principale elemento posto a sostegno del reclamo che ha poi dato avvio all'indagine è costituito dall'identificazione che, secondo il Plazzoli Massimo, dirigente della ASD Santa Maria di Pisa, sarebbe stata effettuata da tale Demurtas Manuel, giocatore della stessa ASD Santa Maria di Pisa, che aveva

assistito all'incontro dagli spalti.

Tuttavia, sentito anch'egli dal delegato della Procura, il Demurtas riferiva di non essere stato presente alla partita, ma di aver effettuato il suddetto riconoscimento solo dai video e dalle fotografie a lui mostrate da soggetti terzi (compagni di squadra non individuati) che avrebbero altresì fatto riferimento al fatto che il giocatore n° 9 non aveva il dito indice della mano destra (peraltro senza avere neppure certezza di tale ultimo dettaglio).

Come anticipato, per altro verso, la correttezza dell'identificazione trovava conferma anche nella deposizione degli ultimi due testi sentiti dalla Procura, ossia i Signori Muretti e Pileri, oltre che, soprattutto, nel referto arbitrale, nel supplemento e nella audizione del Direttore di Gara.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che il citato referto gode del privilegio di cui all'art. 61 comma I CGS, ossia fa piena prova di quanto in esso attestato dal Direttore di gara, mentre dagli atti di indagine non pare emergere alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la correttezza di tali attestazioni.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

di prosciogliere il Sig. **Giuseppe Aunitu**, il sig. **Jatta Musa**, e la società **A.S.D. Isola Rossa** dalle accuse contestate e, per l'effetto, di non comminare alcuna sanzione.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 26 ottobre 2023